

**ACCORDO DI PROGRAMMA DI RESIDENZE BILATERALI TRA ITALIA
E REGNO UNITO A FAVORE DELLA CULTURA DELL'ACCESSO DEGLI
ARTISTI ED OPERATORI DISABILI DELLA DANZA**

Tra

MINISTERO DELLA CULTURA – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A – cap 00185 - C.F.97804160584
nella persona del suo Direttore Generale dott. Antonio Parente

e

BRITISH COUNCIL

con sede in Roma Via Ostiense 92 – CAP 00154 – C. F. 80131350581, legalmente rappresentato dal
Direttore “Pro Tempore” per l’Italia Signora Rachel Launay nata nel Regno Unito il 24.05.1965

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è rinominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo” e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 50, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto del Ministro della Cultura del 12 gennaio 2022, rep. n. 5, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Cultura in data 19 gennaio 2022 al n. 22, concernente l'assegnazione delle risorse economiche – finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari di Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il D.M. 12 gennaio 2022, rep. n. 5, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Cultura in data 19 gennaio 2022 al n. 22, concernente l'assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 16.02.2021 al n. 295;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” che stabilisce un sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale e internazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2 del suddetto decreto ministeriale 27 luglio 2017 che fissa tra gli obiettivi strategici lett. e) quello di “sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale”;

VISTO il D.M. del 25 febbraio 2022 rep. n. 84 del 3 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2022 al n. 723, con il quale sono stati determinati, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore dello Spettacolo, le aliquote di ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo 2022 fra i vari settori dello Spettacolo e si sono destinate euro 200.000,00 alle Azioni di sistema di cui all'art.44, comma 1, del D.M 27 luglio 2017 rep.332;

TENUTO CONTO che l'art. 44, comma 1 del DM 27 luglio 2017 rep.332 e ss.mm. e ss.mm. “Azioni di

sistema” dispone che la Direzione Generale Spettacolo “pianifica, concerta e programma azioni per un’efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale [...] sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell’Unione europea”;

VISTO che l’articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. prevede interventi, a carattere concorsuale rispetto a quelli delle Regioni, “per progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale”;

TENUTO CONTO che l’art. 43 “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. prevede la stipula di specifici accordi tra la Direzione generale Spettacolo e una o più Regioni e Province Autonome, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per interventi per progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 3 novembre 2021 rep. atti n. 224/CSR dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito all’Intesa e all’Accordo di Programma triennale 2022/2024;

CONSIDERATA l’Intesa siglata in Conferenza Unificata per il triennio 2022/2024;

CONSIDERATI i successivi accordi di programma tra la Direzione generale Spettacolo e le diciotto Regioni e PA aderenti all’Intesa e gli esiti dei bandi indetti dalle Regioni stesse per l’individuazione dei titolari di residenza;

VISTA l’Intesa e l’Accordo di Programma triennale 2022/2024 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma interregionali, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. del 25 ottobre 2021;

TENUTO CONTO di quanto condiviso dal Tavolo Tecnico tra la Direzione generale Spettacolo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano tenutosi a Roma in data 9 novembre 2022, con riferimento al progetto di Residenze bilaterali tra Italia e Regno Unito sul tema dell’accessibilità a partire dai luoghi e dai soggetti selezionati dalle Regioni per le annualità 2022-2023 con attività a prevalenza danza o multidisciplinare di cui alla relazione del Dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo del 24.11.2022, rep. 61;

CONSIDERATO che la Direzione generale Spettacolo assicura e favorisce da tempo un dialogo costante fra le istituzioni culturali italiane e straniere e con gli organismi di spettacolo dal vivo più rappresentativi, individuando, tra gli obiettivi della sua missione, una strategia di promozione internazionale dello spettacolo dal vivo italiano;

TENUTO CONTO dell’esperienza maturata da istituzioni ed organismi professionali inglesi nell’ambito delle professioni della scena e della disabilità;

TENUTO CONTO dell’attività svolta in Italia dal British Council che corrisponde alle previsioni dell’accordo culturale tra Italia e Regno Unito del 28 novembre 1951, ratificato con legge 25 febbraio 1953, n. 124;

CONSIDERATI i risultati ottenuti dal progetto europeo “*Europe Beyond Access*”, coordinato in Europa e promosso in Italia dal British Council e da organismi professionali italiani, con il quale è stato avviato un percorso di analisi, di strategie e di azioni in diversi paesi europei dedicate ai temi dell’accessibilità degli artisti e delle artiste disabili e della fruizione da parte del pubblico con disabilità;

TENUTO CONTO dei risultati ottenuti dal convegno tenutosi a Milano lo scorso aprile 2022 denominato “Presenti Accessibili” sostenuto dalla Direzione generale Spettacolo e dalla Regione Lombardia per la promozione di una più ampia consapevolezza delle questioni connesse al tema della disabilità e delle professioni artistiche;

VALUTATA pertanto l’importanza degli scambi bilaterali tra artisti e professionisti italiani ed inglesi come opportunità di approfondimento attraverso seminari e residenze con caratteristiche di reciprocità;

RITENUTA la necessità di accrescere la conoscenza e degli artisti con disabilità e favorire la progettualità tra gli organismi di spettacolo italiani per la diffusione della cultura dell’accesso degli artisti ed operatori dello spettacolo disabili;

CONSIDERATO che, a seguito delle riunioni intercorse e delle precedenti interlocuzioni tra la Direzione generale Spettacolo e i soggetti istituzionali coinvolti, che specificamente sono: British Council, Arts Council England ed Istituto Italiano di Cultura di Londra e che tali Partners hanno manifestato il loro interesse a promuovere, sostenere e condividere un progetto di residenze bilaterali per lo sviluppo dell’accessibilità della danza contemporanea e disabilità 2022/2023 attraverso la mobilità e gli scambi artistici;

VISTE le manifestazioni di adesione al progetto 2022/2023 di residenze artistiche bilaterali Italia- Gran

Bretagna per lo sviluppo dell'accessibilità della danza contemporanea e disabilità provenienti dal British Council con nota prot. 9854 del 22.11.2022, dal IIC di Londra con nota prot. 9757 del 17.11.2022 e dall'Arts Council England con nota prot. 9945 del 23.11.2022;

TENUTO CONTO che tale collaborazione sarà oggetto di un successivo accordo interistituzionale;

VALUTATA l'opportunità di indire un ulteriore bando, con il supporto del British Council, per individuare tramite manifestazione di interesse, a partire dalle residenze già titolari per gli anni 2022 e 2023 aderenti all'Intesa, quelle più idonee a cooperare con le esperienze artistiche e professionali maturate in Regno Unito, attraverso la sottoscrizione di un accordo con la Direzione generale Spettacolo sulla base di principi e criteri condivisi;

TENUTO CONTO del DDG del 25 novembre 2022 rep. 1939, che ha assegnato un contributo di Euro 30.000,00, quale quota-parte della somma autorizzata per le Azioni di sistema di cui all'art. 44, comma 1, del DM 27 luglio 2017 rep.332 e ss.mm.ii. per la promozione del progetto di residenze bilaterali tra Italia e Regno Unito a favore della cultura dell'accesso degli artisti ed operatori disabili della danza contemporanea italiana;

TENUTO CONTO che il DDG del 25 novembre 2022 rep. 1939 ha autorizzato la stipula di un accordo tra la Direzione generale spettacolo ed il British Council per la definizione dei criteri e della gestione del bando per l'individuazione dei titolari di residenza in Italia e degli artisti e delle artiste italiane che saranno coinvolte nel progetto;

Tanto premesso e considerato

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità ed obiettivi)

1. Il presente Accordo consolida i rapporti già esistenti tra la Direzione generale Spettacolo e il British Council e ha, come finalità, il potenziamento delle relazioni artistiche bilaterali tra Italia e Regno Unito e, come obiettivo, la condivisione e la conoscenza delle migliori pratiche per favorire l'accesso degli artisti/e disabili nell'ambito della danza contemporanea dei due Paesi attraverso un articolato programma di seminari, anche nella modalità *on-line*, e residenze artistiche bilaterali nei due Paesi.
2. Le parti concordano di stabilire una collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e di rendersi disponibili, con le proprie strutture organizzative e/o enti collegati alle attività istituzionali, sui rispettivi territori, così da favorire le progettualità per la migliore riuscita del progetto.
3. In base al presente Accordo, le parti potranno sviluppare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, progetti e azioni ulteriori per sensibilizzare gli operatori al tema dell'accessibilità e arricchire le loro competenze, nei rispettivi territori, nella gestione delle problematiche connesse attraverso iniziative volte a promuovere ed accrescere la cultura dell'accesso nelle carriere artistiche.

Articolo 2

(Oggetto)

Le parti intendono, col presente atto, garantire:

- a) il sostegno alla realizzazione di un ciclo di seminari con cadenza quindicinale da tenersi nel periodo Marzo - Maggio 2023, con modalità *on-line* destinati agli operatori professionali nell'ambito della danza della scena italiana ed inglese; per condividere la cultura dell'accesso degli artisti ed operatori disabili e le relative pratiche nei rispettivi contesti geografici. I seminari forniranno anche informazioni sulle modalità operative del settore della danza in Italia e Inghilterra. Ogni seminario avrà un interprete bilingue ove richiesto. (v. **Allegato 1 – progetto e budget seminari**);
- b) il sostegno, al termine del ciclo di seminari, di un programma di scambio di Residenze bilaterali da tenersi nel 2023 e per un numero non inferiore a due per ogni paese da selezionare, nei rispettivi paesi, tramite manifestazione di interesse e con la partecipazione di artisti/e che saranno individuati secondo criteri di competenza e di rappresentatività da British Council e da Arts Council England sulla base di una rosa di

nominativi designati dai titolari di residenza precedentemente prescelti. (v. **Allegato 2 – progetto e budget residenze bilaterali**);

I titolari di residenza individueranno quindi, secondo modalità che dovranno essere esplicitate nella manifestazione di interesse, una rosa di artisti, danzatori e coreografi con disabilità che saranno accompagnati dagli artisti del Paese ospitante nei processi di creazione artistica con pratiche e strumenti di inclusione per accrescere le professionalità.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. La Direzione generale Spettacolo si impegna a:
 - a) divulgare il progetto attraverso il proprio sito istituzionale ed il tavolo tecnico delle Regioni aderenti all’Intesa “Residenze” per il triennio 2022/2023;
 - b) sostenere il progetto con un contributo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) che sarà trasferito, all’atto della sottoscrizione del presente accordo e dietro espressa richiesta del British Council recanti le coordinate bancarie;
 - c) favorire, nel rispetto delle specifiche competenze e nei limiti delle risorse di volta in volta disponibili, la prosecuzione delle suddette attività;
 - d) condividere con il British Council i criteri e principi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo per la pubblicazione della manifestazione di interesse per l’individuazione dei titolari di residenza;
 - e) partecipare con un proprio rappresentante al gruppo di monitoraggio del progetto (Project Board)

2. Il British Council si impegna a:
 - a) diffondere la presente iniziativa, valorizzare e promuovere il progetto in Italia e nel Regno Unito, nel quadro della propria missione istituzionale e dell’esperienza acquisita e riconosciuta sulle questioni dell’accesso nelle performing art anche grazie a precedenti progetti europei.
 - b) favorire opportune forme di condivisione e ampia partecipazione, nell’ottica di pieno coinvolgimento dei contesti geografici e delle relazioni culturali tra Italia e Regno Unito;
 - c) individuare, attraverso una manifestazione di interesse da curare insieme ad Arts Council England, sia per la parte italiana che per la parte inglese, i destinatari tra gli operatori ritenuti più adatti a partecipare e curare la seconda parte del progetto nei rispettivi territori, tenendo conto degli effettivi principi di inclusione ed integrazione secondo i criteri stabiliti sub artt. 4 e 5;
 - d) rendicontare e aggiornare la Direzione generale Spettacolo sull’andamento della manifestazione di interesse volta ad individuare i partecipanti al progetto;
 - e) sostenere il progetto con un contributo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), che saranno gestiti e trasferiti ad Arts Council England per la realizzazione e la gestione della fase delle residenze artistiche bilaterali;
 - f) gestire il contributo e trasferirlo ai titolari delle residenze artistiche nei rispettivi territori e destinarlo in parte per rendere accessibili le attività agli artisti disabili partecipanti al progetto;
 - g) rendicontare le spese oggetto del contributo devoluto dalla Direzione generale spettacolo inviando alla fine dello svolgimento del progetto il relativo bilancio consuntivo, rendendosi disponibile ad esibire, all’occorrenza, i giustificativi di spesa;
 - h) restituire alla Direzione generale Spettacolo, secondo la stessa modalità di erogazione, l’intero ammontare del contributo ricevuto, nella denegata ipotesi in cui il progetto, a qualsiasi titolo, non dovesse realizzarsi.
 - i) partecipare con un proprio rappresentante al gruppo di monitoraggio del progetto (Project Board)

Articolo 4

(Caratteristiche della manifestazione di interesse)

1. Il British Council sarà responsabile di organizzare, in accordo con quanto stabilito nel presente Accordo, una manifestazione di interesse da curare insieme ad Arts Council England, sia per la parte italiana che per la parte inglese, con lo scopo di individuare gli operatori ritenuti più adatti a partecipare e curare la seconda parte del progetto nei rispettivi territori, tenendo conto degli effettivi principi di inclusione ed integrazione secondo i criteri stabiliti sub artt. 4 e 5.

2. La manifestazione di interesse, per quanto riguarda il territorio italiano, sarà diretta verso le strutture residenziali ed i titolari di residenza artistica – sia Centri di residenza sia Artisti nei territori – che rientrano tra quelli che sono stati selezionati come beneficiari assegnatari dei bandi pubblicati dalle diciotto Regioni e Province Autonome italiane aderenti all’Intesa e all’Accordo di Programma triennale 2022/2024 nell’ambito del progetto delle “Residenze” ex art. 43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 rep. n. 332.
3. Tra i beneficiari così individuati, vista la specificità del presente Accordo che coinvolge esclusivamente l’ambito della danza, saranno selezionati i titolari di Residenza (CdR e AnT) a prevalenza danza o multidisciplinare, che dovranno garantire l’accessibilità in ragione del fine perseguito dal presente accordo.
4. Il British Council ha facoltà di avvalersi, di un Project Manager, che sarà individuato dallo stesso British Council e di cui quest’ultimo sarà responsabile. Si intende che il Project Manager, individuato non potrà coincidere tra uno dei titolari di Residenza che ospiteranno i seminari del progetto, per l’Italia.

Articolo 5

(Criteri per selezionare le strutture di residenza in Italia)

I titolari di residenze artistiche in Italia per poter rispondere alla manifestazione di interesse che il British Council, o un suo delegato, unitamente all’Arts Council England indirà dovranno avere i seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere stati selezionati ad esito delle procedure di bando pubblicate da una delle diciotto Regioni e Province autonome italiane aderenti all’Intesa e all’Accordo di Programma triennale 2022/2024 nell’ambito del Progetto delle “Residenze” ex art. 43 del DM 27.07.2017 come Centri di Residenza o come Artisti nei Territori per l’anno 2022 e/o 2023;
- b) lavorare come residenza artistica ex art. 43 del DM 27.07.2017 nell’ambito della danza contemporanea e/o della multidisciplinarietà a prevalenza danza ed avere tutti i requisiti di spazio, tecniche e luoghi richiesti;
- c) avere esperienza o aver avviato un percorso di progetto nei confronti delle tematiche comuni all’accessibilità nel campo della danza;
- d) aver partecipato alla fase seminariale propedeutica (tutti gli incontri) indicando le persone coinvolte;
- e) essere disponibili ad ospitare, per almeno una settimana, nell’ambito del progetto di residenze bilaterali gli artisti inglesi selezionati per accrescere le professionalità nei processi di creazione artistica con pratiche e strumenti di inclusione;
- f) essere disponibili ad individuare, secondo modalità che dovranno essere esplicitate, artisti, danzatori e coreografi con disabilità che saranno accompagnati dagli artisti del Paese ospitante nei processi di creazione artistica con pratiche e strumenti di inclusione per accrescere le professionalità.

La selezione dei titolari di residenza in Italia e in Regno Unito e degli artisti coinvolti sarà effettuata dall’Arts Council England in collaborazione con il British Council.

Articolo 6

(Durata)

Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2023 e decorre dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà comunque efficace fino all’adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 3.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni italiane e straniere, le Parti si impegnano ad ottemperare agli impegni assunti.

Articolo 7

(Clausola di salvaguardia)

L’erogazione delle risorse sopra indicate è subordinata allo stanziamento che la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura si impegna a prevedere sul proprio bilancio d’esercizio.

Art. 8

(Modifiche dell'Accordo)

Le Parti convengono che qualsiasi variazione che modifichi sostanzialmente i contenuti del presente Accordo, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle clausole del presente Accordo, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e far rispettare.

Articolo 9

(Comunicazione)

Le Parti concordano che su tutti i materiali di comunicazione e promozione, on-line e cartacei, sia riportato il logo del MiC – Direzione generale Spettacolo insieme a quelli degli altri Soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 10

(Elezione di foro e risoluzione delle controversie)

Le Parti convengono di definire consensualmente ogni controversia che possa insorgere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro di Roma.

Art. 11

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Il presente Accordo consta di nr. 7 pagine e nr. 2 allegati, che sono parte integrante del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Ministero della Cultura
Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonio Parente)

British Council Italy

THE DIRECTOR
(Rachel Launay)